



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale

**LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONCORDATO
PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI
D’IMPRESA**

**THE NEW DISCIPLINE OF THE ESTIMATED AGREEMENT IN
THE CODE OF THE BUSINESS CRISIS**

Relatore:

Prof. Acquaroli Antonio

Rapporto Finale di:

Storari Thomas

Anno Accademico 2019/2020

INDICE:

INTRODUZIONE	1
1. STORIA DEL CONCORDATO PREVENTIVO	3
1.1 Evoluzione storica del concordato preventivo	3
1.2 Evoluzione normativa del concordato preventivo	7
1.3 Il concordato preventivo con riserva	11
1.4 Il concordato preventivo con continuità aziendale	12
2. IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA	16
2.1 Principali finalità del codice della crisi e dell'insolvenza	16
2.2 Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi	17
2.3 Procedure unitarie di regolazione della crisi e dell'insolvenza	21
2.4 Liquidazione giudiziale	22
2.5 Crisi e insolvenza dei gruppi d'impres	23
3. IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO	26
3.1 Le principali novità legislative	26
3.2 Requisiti di accesso alla procedura di concordato	31
3.3 La presentazione della proposta	33
3.4 Il piano di concordato	35
3.5 La relazione del professionista indipendente	38
3.6 Gli effetti dell'apertura della procedura	40

3.7	Le novità procedurali	43
3.8	Problematiche relative alla fase dell'esecuzione	45
	CONCLUSIONI	49
	RINGRAZIAMENTI	51
	BIBLIOGRAFIA	53

INTRODUZIONE

“Le imprese in Italia sono sempre meno”, ciò è quanto emerge dal rapporto pubblicato da Unioncamere a Gennaio 2020. Quasi 890 imprese al giorno hanno chiuso i battenti nell’anno 2019, circa 10 mila in più rispetto al 2018. I settori più colpiti sono stati quello manifatturiero e quello del commercio, mentre il turismo e le attività professionali sono gli unici che presentano segnali positivi. I fallimenti registrati nel 2019 sono stati 11.096, un dato che non fa ben sperare in quanto dal 2014 in media si è registrato un calo annuo di circa 8 punti percentuali mentre lo scorso anno il calo si è fermato ad un solo punto: segnale di un trend tutt’altro che al ribasso. Oggi in Italia a fallire sono soprattutto le società di capitali, il 77% del totale. Situazione analoga per le altre procedure non fallimentari, dove dal 2014 si è registrata una riduzione in media di 15 punti percentuali mentre nel 2019 il calo si è fermato ad 1 solo punto percentuale, mostrando un evidente rallentamento del trend dovuto principalmente ad un incremento delle procedure di concordato preventivo. Era dal 2013 che non si registrava un’aumento dell’utilizzo di questo strumento e tra il 2018 ed il 2019 è stato di ben 5 punti percentuali. Negli ultimi anni il concordato preventivo in continuità è diventato un importante strumento per affrontare le situazioni di crisi delle nostre imprese. Secondo i dati raccolti da “Il Sole 24 Ore” il ricorso ad esso ha visto triplicare i propri numeri proprio a partire dal 2008, numeri che hanno rallentato la loro crescita dal 2014 al 2018. La filosofia del concordato preventivo è volta a soddisfare le esigenze di favorire il risanamento

aziendale e ridurre i casi di fallimento attraverso uno strumento normativo caratterizzato da una notevole flessibilità, dando ampio spazio all'autonomia privata come strumento di salvezza dell'impresa. L'obiettivo di questo studio è quello di analizzare il cambiamento che questo strumento subirà con l'introduzione del nuovo *codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*; il primo capitolo si concentra sull'istituto del concordato preventivo visto come una procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento e quindi la conseguente disgregazione dell'impresa. Un'analisi storica dello stesso permette di definire i tratti principali di tale strumento. Con il secondo capitolo si analizza il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ed i cambiamenti più importanti che comporterà tale strumento. Il terzo capitolo evidenzia i cambiamenti nelle varie fasi del concordato preventivo che dal primo settembre 2021, troveranno nuova applicazione evidenziando ed approfondendo quelli che interessano il ceto creditorio e che riguardano l'imprenditore "in difficoltà".

CAPITOLO 1

IL CONCORDATO PREVENTIVO

1.1 EVOLUZIONE STORICA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è stato introdotto nella legislazione, per la prima volta, con la legge 24 maggio del 1903, n.187 “Il concordato preventivo ed i piccoli fallimenti” che, con l’articolo 42, ha abolito espressamente l’istituto della moratoria disciplinato dall’art. 819 e 820 del codice del commercio¹.

L’art. 1 della L.197/1903 disponeva: “fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo. Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale. I patti e le condizioni del concordato devono però, prima dell’adunanza dei creditori, essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice”. L’istituto del concordato fu

¹ Con la moratoria il commerciante che aveva cessato i pagamenti poteva ottenere una dilazione nel caso in cui fosse stato dichiarato il fallimento o evitare la procedura qualora: a) giustificasse con valide prove che la cessazione dei pagamenti era la conseguenza di avvenimenti straordinari ed imprevedibili ovvero comunque scusabili; b) dimostrasse con documenti o con prestazioni di idonea garanzia che l’attivo del suo patrimonio superava il passivo.

successivamente regolato, nell'ambito della legge fallimentare 267/1942 (dall'art 160 all'art 186).

Inizialmente era una speciale procedura esecutiva concorsuale minore rispetto alla principale del fallimento; l'imprenditore era percepito come unico titolare dell'iniziativa rispetto ad una procedura che si manifestava o in una proposta di pagamento dilazionato e/o decurtato o nella cessione dei beni ai creditori. La procedura presentava una chiara natura contrattuale.

Secondo certa dottrina tale contratto poteva essere iscritto nell'ambito della transazione: creditori e debitori facevano reciproche concessioni e rinunzie. La procedura era inquadrata come un mezzo per evitare la dichiarazione di fallimento e nello stesso tempo come beneficio in primo luogo per l'imprenditore "onesto ma sfortunato", il quale non subiva gli effetti del fallimento² e anche per i creditori, che in generale potevano trovare una certa convenienza accelerando i tempi per la soddisfazione dei propri diritti, mantenendo determinati rapporti commerciali che in alcuni casi sono estremamente importanti per l'eventuale prosecuzione dell'attività.

Il concordato preventivo era stato pensato per consentire il risanamento dell'impresa permettendo all'imprenditore di prospettare una soluzione, con il

² Con tale affermazione viene delineata la volontà del legislatore di consentire l'accesso alla procedura di concordato all'imprenditore che si trova in uno stato di crisi, dimostrando di favorire le procedure concorsuali in alternativa al fallimento.

sacrificio di almeno una parte dei creditori, per eliminare la crisi temporanea e reversibile che lo aveva colpito e portato all'insolvenza. In sostanza, il concordato permetteva all'imprenditore che lo avesse regolarmente adempiuto:

- di continuare o riprendere l'attività di impresa senza la persecuzione dei creditori in quanto il maggior credito è cancellato per legge e la percentuale falciata;
- di eliminare il rischio delle sanzioni conseguenti alla dichiarazione di fallimento.

Il giudice dell'omologazione esperiva un controllo di merito, dal quale poteva essere posto nel nulla l'assenso espresso dai creditori in adunanza. Esso era successivo al controllo già effettuato da parte del Tribunale riguardante i requisiti di natura personale, che l'imprenditore e la sua impresa dovevano avere affinché potesse essere presentata la proposta di concordato preventivo, ed i requisiti di natura economica.

Mentre i primi condizionavano la proponibilità della domanda, i secondi ne condizionavano l'ammissibilità difatti per quanto riguardava i requisiti di natura personale, l'art. 160 L.F. richiedeva che l'imprenditore:

- Fosse iscritto nel registro delle imprese e avesse tenuto una regolare contabilità da almeno un biennio o dall'inizio dell'impresa se questa avesse avuto minor durata;
- Non fosse stato dichiarato fallito né ammesso alla procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti alla domanda;

- Non fosse stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica³, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Il concordato preventivo era strutturato in funzione della formulazione di due giudizi che permeavano ad ogni tappa della procedura:

- Quello di merito, perché il concordato era concepito dal legislatore come beneficio che, in quanto tale “doveva essere meritato” e tale giudizio veniva determinato dal Tribunale.

- Quello di convenienza (reso dal Tribunale e dai creditori).

L'autorità giudiziaria doveva, nel dare il complesso giudizio di merito, valutare se la personalità economica dell'imprenditore garantiva l'assolvimento degli impegni concordatari e se allo stesso tempo, meritava il beneficio di esenzione dal fallimento.

Il concordato preventivo della legge fallimentare era strutturato in tre fasi. La prima conduceva all'ammissione ed era volta all'accertamento dei requisiti, la seconda aveva come momento centrale l'assemblea dei creditori e culminava nel giudizio di omologazione che, a sua volta, sanciva l'inizio della terza fase, quella di esecuzione.

Il momento principale della disciplina era racchiuso nel momento della votazione, presentata dal debitore e illustrata dal Commissario Giudiziale. In esso i creditori erano chiamati ad esprimere un parere risultante dall'esame di due requisiti, l'uno

³ La locuzione indica l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della veridicità dei fatti che si sono svolti alla sua presenza (es. atto pubblico redatto da notaio).

riguardante l'oggetto della proposta e l'altro inerente l'idoneità del patrimonio a soddisfarli, nella misura prospettata dal debitore.

I creditori si pronunciavano così sulla convenienza della proposta, un concordato poteva essere conveniente per i creditori se essi potevano ricevere di più e prima rispetto al fallimento, alla luce di quella disciplina, l'offerta concordataria era realizzabile soltanto se l'imprenditore si presentava come degno di fiducia e il complesso aziendale mostrava ancora una migliore liquidazione possibile.

1.2 EVOLUZIONE NORMATIVA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

La legge fallimentare disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 era impostata secondo una concezione prettamente liquidatoria dell'impresa e punitiva per l'imprenditore, che perdeva la sua azienda ed i beni materiali ed immateriali che la componevano⁴. Un iter piuttosto lungo e laborioso richiedeva il sostenimento di molteplici spese che finivano per assorbire la maggior parte dell'attivo realizzato. La cessazione dell'impresa, che inevitabilmente comportava l'interruzione di notevoli rapporti commerciali, aveva ripercussioni tali da poter determinare addirittura conseguenze pregiudizievoli all'economia nazionale. Non vi erano dubbi sulla necessità di riformare la legge fallimentare, statica da oltre sessant'anni, che non recepiva il cambiamento delle condizioni socio-economiche attraverso il

⁴ E. SOLLINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, Edizione Simone, 2013 P.21

quale è cambiato il modo di concepire il rapporto tra imprenditore e impresa, che è diventata il punto di riferimento prioritario intorno al quale ruota il sistema Paese. La riforma intese dare un'impronta unitaria della disciplina della crisi economica dell'impresa in relazione ai superiori interessi dell'economia generale. In tale prospettiva si constatò che la situazione economica dell'azienda non sempre aveva reso necessaria la dichiarazione di fallimento, visto quale procedimento esecutivo liquidatorio di estrema "intensità". Tale strumento doveva far fronte alla posizione deficitaria dell'imprenditore commerciale nella quale, da un lato, occorreva far trionfare le regole della "par condicio creditorum" e, dall'altro, appariva necessario perseguire l'eliminazione delle imprese malsane, oltre che svolgere una penetrante azione preventiva e repressiva sugli imprenditori incompetenti, inoculati e disonesti.

Il governo con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, rubricato "Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" convertito con legge 14 maggio 2005 e con il D.Lgs n. 169/2007 ha modificato la procedura del concordato preventivo, affidando ad esso una funzione di salvaguardia dell'impresa. Una disciplina completamente rinnovata il cui scopo è quello di rendere il concordato preventivo una procedura alternativa al fallimento maggiormente accessibile all'imprenditore e consentire il superamento della crisi⁵.

⁵ M. CIMETTI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, IPSOA, 2010, P.4

Preliminarmente si poteva dire che il “nuovo” concordato preventivo si differenziava dal precedente fondamentalmente per un aspetto: l'apparente prevalenza dell'elemento negoziale rispetto a quello pubblicistico, tipico della vecchia legge fallimentare, ossia il porre l'accento sull'accordo tra debitori e creditori.

Con il D.Lgs 35/2005 il concordato preventivo risulta notevolmente modificato, anzi rivoluzionato. Il legislatore ha operato un rafforzamento dei due protagonisti della procedura: i debitori ed i creditori, spinto dalla necessità di limitare le procedure di fallimento incentivando soluzioni alternative della crisi d'impresa sostituendo al precedente concordato a schemi estremamente rigidi, delle modalità più flessibili per il debitore, il quale può proporre un accordo in qualsiasi forma che il Tribunale non potrà valutare nel merito e che sarà subordinato soltanto al consenso della maggioranza dei creditori⁶.

Tradizionalmente, tre sono gli interessi cui il concordato è orientato: il primo è la persona del debitore, il quale, per effetto dell'ammissione alla procedura di concordato, mantiene l'amministrazione dei suoi beni senza subire gli effetti negativi personali del fallimento; il secondo interesse è dei creditori, che sono sicuramente più favorevoli ad una procedura meno dispendiosa, breve e meno incerta nel suo realizzo rispetto alla strada del fallimento; infine il terzo interesse è

⁶ A.TORRI, *Il concordato preventivo e la prospettiva della continuità aziendale*, Filodiritto, 2018

non ultimo per importanza, con il concordato preventivo viene tutelato l'interesse pubblico della produzione e dell'economia.

La natura del concordato si basa quindi su una libera scelta di ipotesi proponibili dal debitore ai creditori, senza vincoli, né limiti quantitativi di soddisfacimento delle pretese obbligatorie dei creditori. L'intesa si fonda su un accordo tra i creditori ammessi al voto e sul raggiungimento di una esclusiva maggioranza dei crediti soddisfatti e la sentenza di omologazione assume il contenuto di una condizione legale per rendere efficace l'intesa intervenuta tra le parti.

Alla procedura può ricorrere l'imprenditore individuale o societario che si trova in stato di crisi, quindi come per il passato, la procedura può essere avviata soltanto con un comportamento attivo del debitore.⁷

Il Decreto Legge 83/2015 invece ha apportato delle modifiche riguardanti la percentuale di pagamento dei creditori chirografari, che devono essere soddisfatti almeno per il 20% dei crediti vantati da essi.

Viene poi introdotta la possibilità, per i creditori, in risposta al piano di concordato depositato dall'imprenditore, di presentare piani di concordato alternativi e concorrenti⁸. In pratica, i creditori che rappresentano almeno il 10 per cento dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative se quella del

⁷ E. SOLLINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, Edizione Simone, 2013 P.23

⁸ *Nuova legge fallimentare: come cambia dopo il DL 83/2015*, La legge per tutti, 2015

debitore non assicura il pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (30 per cento nel caso di continuità aziendale). La proposta viene così inoltrata all'assemblea dei creditori la quale può decidere per quale proposta optare per meglio tutelare i propri interessi.

1.3 IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

L'istituto del concordato con riserva è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, successivamente convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 134 ed entrato in vigore il successivo 11 settembre 2012.

Lo strumento del concordato preventivo con riserva ha come finalità esplicita quella di concedere al debitore che si trova in uno stato di crisi, in conseguenza del deposito di una scarna domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il tempo necessario per elaborare e predisporre un dettagliato piano concordatario o di ristrutturazione dei debiti, completo della proposta di concordato, al riparo delle azioni esecutive e cautelari dei creditori.

Viene così definita una netta distinzione tra domanda, proposta e piano, in quanto *la domanda*, o ricorso, costituisce l'atto che introduce il procedimento ed è contenuto in un'istanza depositata presso il Tribunale competente, *la proposta* consiste, invece, in una formulazione rivolta ai creditori afferente gli elementi negoziali della soluzione concordataria prospettata agli stessi, mentre *il piano* rappresenta il programma redatto in forma analitica con cui il debitore si prefigura

di conseguire le condizioni per l'adempimento della proposta, con indicazione della tempistica degli atti previsti nel piano medesimo.

A distanza di anni dall'introduzione dell'istituto del concordato con riserva, in considerazione della numerosità dei concordati con riserva a cui non ha fatto seguito la presentazione del piano e della proposta, è possibile evidenziare come nonostante l'intento del legislatore fosse quello di concedere al debitore il tempo necessario per predisporre la proposta, il piano e i documenti richiesti al riparo dalle possibili iniziative dei creditori sul patrimonio sociale, in una situazione di crisi, in numerose occasioni lo stesso istituto è stato utilizzato dal debitore al solo scopo di guadagnare del tempo nel “fatto”, poi rivelatosi vano (nella maggior parte dei casi), di trovare soluzioni che già in principio si erano profilate come di impossibile realizzazione⁹.

1.4 IL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Il fenomeno del concordato preventivo in cui l'attività prosegue e non cessa era stato attentamente esaminato già dalla dottrina in epoca antecedente alle modifiche apportate nel 2012, modifiche che hanno introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del concordato con continuità aziendale.

Con la riforma del 2012 è stato introdotto ex novo l'istituto del concordato con continuità aziendale, disciplinato dalle norme di cui agli articoli ex art. 186-bis e

⁹ S. LUIGI, *Nuove regole per la domanda di concordato preventivo con riserva*, IPSOA, 2008, P.2

182-quinquies, dando così fondamento normativo alla dottrina prevalente ed alla prassi giurisprudenziale che, già negli anni antecedenti, avevano fatto riferimento ai c.d. concordati di risanamento. Il legislatore autore della riforma ha trovato ispirazione per la netta distinzione tra la disciplina del concordato preventivo e del concordato con continuità in funzione delle diverse finalità, esclusivamente liquidatorie ovvero di prosecuzione dell'attività d'impresa.

Il concordato con continuità rappresenta soltanto una delle ipotesi delle soluzioni concordatarie e, considerando altresì, che la clausola generale del concordato è costituita dal migliore soddisfacimento dei creditori, si reputa che il principio ispiratore dell'istituto del concordato con continuità aziendale sia, più che il mantenimento dei complessi produttivi, il raggiungimento della migliore soluzione negoziale della crisi sempre nell'interesse dei creditori¹⁰.

Il primo comma dell'ex art. 186-bis, L.F., prevede espressamente che la disciplina di favore prevista in caso di continuità aziendale trova applicazione in tutti i casi in cui l'imprenditore prosegue nella sua attività d'impresa, sia quando la gestione sia diretta e a tempo indeterminato (“prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore”), sia quando la stessa gestione sia funzionale al mantenimento dei valori aziendali in funzione di una cessione di azienda (“la cessione dell'azienda in

¹⁰ F. DI MARZIO, *Leggi sull'amministrazione straordinaria, interessi protetti e diritti dei creditori*, Il caso.it, 2012.

esercizio”), realizzabile anche con il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione (“il conferimento dell'azienda in una o più società”)¹¹.

L'ultima parte dell'ex art. 186-bis, comma primo, dispone che il piano può prevedere anche la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, senza che tale liquidazione infici la continuità del concordato medesimo.

La dottrina ha sollevato la problematica relativa alla possibilità o meno di considerare, tra le ipotesi di esercizio temporaneo dell'attività d'impresa, quella relativa all'affitto di azienda; in considerazione del fatto che il legislatore, accanto alla fattispecie della c.d. continuità diretta in capo allo stesso imprenditore, non fa alcuna menzione dell'ipotesi dell'affitto di azienda, enunciando soltanto la cessione di azienda in esercizio e il suo conferimento in una o più società.

Alcuni autori ritengono che il concordato possa definirsi con continuità aziendale anche qualora l'affitto d'azienda sia anteriore alla data di deposito del ricorso ex art. 161, L.F.; altra parte della dottrina ritiene che la fattispecie dell'affitto d'azienda trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui la stipulazione del relativo contratto costituisca un elemento del piano concordatario, come tale di futura realizzazione, purché l'affittuario si impegni irrevocabilmente al successivo acquisto del complesso aziendale o di un ramo dello stesso¹².

¹¹ S. AMBROSINI, *I principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC e il ruolo del professionista*, Il caso.it, 2015

¹² M. GREGGIO, *L'affitto d'azienda e la continuità aziendale indiretta nel concordato preventivo: opzioni interpretative e riflessi di natura fiscale*, Il caso.it, 2017

Ai sensi della disposizione di cui all'ex art. 186-bis, comma secondo, lettera a), L.F., il piano di concordato, oltre a contenere un'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, secondo quanto previsto dall'art. 161, comma secondo, lettera e), L.F., deve anche contenere “un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura”. Con la citata prescrizione il legislatore ha imposto al debitore ricorrente di effettuare una specifica e dettagliata analisi degli effetti e dei costi relativi alla continuazione dell'attività d'impresa, al fine di consentire agli organi della procedura e ai creditori di compiere le valutazioni di rispettiva competenza.

Sulla base di tale disposizione il debitore dovrà indicare i risultati previsti dalla prosecuzione dell'attività, nonché i costi da sostenere¹³ e le relative modalità di finanziamento e di copertura, per tutto il periodo in cui la continuazione dell'impresa sia rilevante per i creditori.

Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività in capo alla medesima impresa, l'indicazione analitica dei costi e dei ricavi si reputa che debba estendersi sino a quando l'impresa non torni in “salute”, e cioè fino a quando i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti.

¹³ L'imprenditore che versa in stato di crisi durante il periodo di concordato, dovrà comunque sostenere delle spese “vitali” ai fini della continuità aziendale, esempi di tali possono essere l'elettricità, la linea telefonica ecc... Tali spese si etichettano come spese pagabili in prededuzione, cioè in maniera normale al di fuori della procedura di concordato. Al momento della redazione del piano industriale comunque di tali spese dovrà tenersene conto.

CAPITOLO 2

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

2.1 PRINCIPALI FINALITÀ' DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2019, in esame definitivo e su proposta del Ministro della Giustizia Bonafede, ha approvato il decreto legislativo che in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in GU Serie Generale n. 254 del 30/10/2017, c.d. riforma Rordorf delle procedure concorsuali), introduce nell’ordinamento giuridico il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (il “Codice”). L’approvazione del decreto è avvenuta tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. L’entrata in vigore del decreto e dunque del Codice è prevista decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ad eccezione di alcune previsioni (tra le quali alcune modifiche alla disciplina della responsabilità degli amministratori e della nomina degli organi di controllo) che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

- salvaguardare la possibile capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a una crisi di impresa dovuta a particolari contingenze.

Le novità più innovative di tale decreto sarebbero dovute entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma con il decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito nella legge 5 giugno 2020 n.40, è stata prorogata l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa al 1 settembre 2021 causa pandemia covid-19.

2.2 PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Tra le misure volte alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, il titolo II del decreto annovera le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25) "finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori" mediante l'affidamento all'OCRI, Organismo di Composizione della Crisi, di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, costituito presso ciascuna Camera di Commercio¹⁴.

Tale procedura può essere attivata, sussistendo una serie di indicatori di crisi (squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle

¹⁴ A. BONELLI, *Codice della crisi d'impresa: in vigore le modifiche al diritto societario*, Ipsoa, 2019

specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore) su istanza/segnalazione:

- (a) del debitore direttamente;
- (b) degli organi di controllo societari;
- (c) dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione).

La competenza territoriale dell'OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell'impresa, al fine di mantenere la maggiore "prossimità" dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell'impresa, agevolando l'imprenditore nell'accesso a questa fase. L'OCRI opera attraverso:

- il referente, individuato nel segretario della Camera di Commercio o in un suo delegato, con il compito di assicurare la tempestività del procedimento;
- il collegio di esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare, dei quali (i) uno è designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale territorialmente competente; (ii) uno è designato dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente; ed (iii) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore individuato dal referente, sentito il debitore. Il referente, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, oppure l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere

immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari ed alla nomina del collegio.

La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo avvio; nell'eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura di liquidazione giudiziale avviata dal PM, nel caso in cui ravvisi lo stato di insolvenza.

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato, il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti, per una audizione in via riservata e confidenziale, allo scopo di evitare il diffondersi di allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito. Conclusa l'audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno, fondati indizi di crisi. Il collegio dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute se: (i) ritiene che non sussista la situazione di crisi; (ii) qualora l'organo di controllo societario o un professionista indipendente accerti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione.

Se invece, i dati acquisiti confermano la sussistenza di una crisi, il collegio individua con il debitore le misure idonee al suo superamento fissando un termine

entro il quale l'imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione. Inoltre, l'OCRI, su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione, può essere investito anche del procedimento di composizione concordata della crisi ed, in questo caso, deve (i) fissare un termine non superiore a 3 mesi prorogabili per altri 3 per ricercare una soluzione concordata della crisi d'impresa, curandone le trattative ed (ii) acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Se il procedimento di composizione concordata della crisi ha esito positivo, l'accordo con i creditori viene trasfuso in un documento scritto non estensibile a soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito. Il Codice prevede, inoltre, la possibilità per il debitore di chiedere al Tribunale territorialmente competente misure protettive quali la sospensione dall'obbligo di riduzione del capitale per perdite e la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, necessarie per condurre a termine le trattative. Quanto detto, in merito alla procedura di cui sopra, non si applica alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato ed alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione Europea.

2.3 PROCEDURE UNITARIE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

In difetto di raggiungimento delle suddette soluzioni stragiudiziali di composizione della crisi avanti all'OCRI, o perché non attivate o perché non concluse positivamente, il dissesto dell'impresa è destinato necessariamente a trovare sbocco in ambito giudiziario, se pur con la netta preferenza, nello spirito della riforma, di strumenti di risoluzione della crisi d'impresa e di ristrutturazione (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) rispetto a quelli meramente liquidatori. Il nuovo Codice prevede un procedimento unitario di accertamento giudiziale della crisi (artt. 26-55), avanti al Tribunale del luogo dove il debitore ha il centro degli interessi principali, nel quale confluiscono e vengono esaminate tutte le domande e le istanze, anche contrapposte, dei creditori, degli organi di controllo, del pubblico ministero e del debitore, al fine dell'adozione o dell'omologazione della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o di insolvenza accertate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate. Nel caso di domanda del debitore di accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione il Tribunale, verificate la regolarità della procedura, l'esito della votazione e l'ammissibilità della proposta, omologa la domanda di concordato o gli accordi di ristrutturazione; diversamente dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale. Nel corso di tale procedimento il debitore può chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari, inclusa la nomina

di un custode d'azienda o del patrimonio, che appaiano più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. Inoltre dalla data di pubblicazione della domanda di accesso alle procedure di regolazione nel registro imprese e su richiesta del debitore, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul suo patrimonio.

2.4 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Altra novità è rappresentata dalla sostituzione del termine “fallimento” con l'espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, così come anche l'eliminazione del termine “fallito”. Ciò è dovuto al disvalore che tali termini determinavano in un'ottica internazionale dell'imprenditore. La disciplina della procedura (artt. 121-267) è rimasta sostanzialmente la stessa del Regio Decreto n. 267 del 1942.

Le innovazioni mirano a ridurre durata e costi e ad incentivare la continuazione dell'attività. Infatti, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale (possibile se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila) autorizza il curatore a proseguire l'attività anche in singoli rami dell'azienda se dall'interruzione potrebbe derivarne un grave danno. Il curatore dal canto suo ha più poteri.

Infatti ad esso è attribuito l'accesso alle banche dati nella pubblica amministrazione. Rimane sostanzialmente invariata la disciplina sulla revocatoria, in estrema sintesi: restano privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito e i pagamenti di crediti non scaduti compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori; sono revocati gli atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi non normali di pagamento compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore e, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti scaduti e gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. Per quanto riguarda quella relativa ai rapporti pendenti vengono aggiunti degli articoli in relazione a determinati tipi di contratto come quelli di lavoro subordinato, in cui viene dettata un'apposita disciplina per l'eventuale licenziamento dei dipendenti, privilegiando ovviamente le soluzioni finalizzate al mantenimento dell'occupazione.

2.5 CRISI ED INSOLVENZA DEI GRUPPI D'IMPRESE

La riforma (artt. 284-292), colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare che ignora del tutto le peculiarità del gruppo di imprese, considera come tale l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies c.c. sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente

o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci. Alla luce della riforma, nel caso la crisi abbia colpito imprese appartenenti allo stesso gruppo, è quindi possibile presentare:

1. un'unica domanda di accesso (e conseguente procedura) alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con un unico ricorso avanti al Tribunale del luogo del centro principale degli affari della capogruppo o in mancanza dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria;

2. plurime domande autonome per ogni impresa del gruppo (e conseguenti plurime procedure) in sedi giudiziarie diverse ma con obblighi di informazione specifici a carico degli organi in modo da garantire la cooperazione imposta già a livello europeo.

In entrambe le ipotesi è prevista la netta separazione delle masse attive e passive delle varie imprese. Il piano concordatario può prevedere la continuità di alcune imprese e la liquidazione di altre, oltre a operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società ad un'altra, purché il professionista ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale e la coerenza con l'obiettivo di soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese. Nel caso di finanziamenti erogati da parte di una società del gruppo a favore d'altra società del

gruppo in crisi, funzionali all'attuazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, viene sancito il principio di postergazione del rimborso di tali crediti. È poi previsto che il concordato non venga risolto o annullato quando se ne verificano i presupposti per una singola società, salvo il caso in cui ciò comprometta l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese. Similmente, qualora più imprese appartenenti a uno stesso gruppo siano insolventi è possibile unificare le procedure di liquidazione giudiziale per ragioni di economicità e per assicurare l'uniformità di trattamento dei creditori, mediante la presentazione di un unico ricorso dinanzi ad un unico tribunale, l'apertura di una procedura di liquidazione unitaria, l'individuazione di un programma unitario di liquidazione coordinata delle singole masse, pur sempre autonome e distinte. In tale caso è prevista la possibilità di revocatoria di atti e contratti posti in essere nei 5 anni precedenti il deposito dell'istanza, che spostino risorse tra le imprese pregiudicando i creditori, salvo il caso di vantaggi compensativi infragruppo ex art. 2497 c. 1 c.c.

CAPITOLO 3

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

3.1 LE PRINCIPALI NOVITA' LEGISLATIVE

Come sottolineato in precedenza, il quadro di riferimento in merito all'istituto del concordato preventivo negli anni addietro presenta segni di difficoltà legati soprattutto al difficile coordinamento di aspetti giuridici ed economici allo stesso tempo, nonché alla necessità sempre più forte di fronteggiare le domande di concordato “abusivo”, che venivano attivate in maniera dilatoria mascherando, per certi versi, il requisito della “continuità aziendale”.

Così facendo, al fine di fronteggiare le predette criticità applicative e dare una veste sistematica alla disciplina in esame, è intervenuto il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

Tale innesto legislativo, che in massima parte troverà applicazione a partire dal 2021, si caratterizza per avere cancellato dalla normativa delle procedure concorsuali la locuzione “fallimento”, incentrando le proprie “energie” sul concetto di “continuità aziendale”.

La disciplina del concordato preventivo così come riformato agli inizi del 2019 è contenuta nel Capo III del d.lgs. 14/2019 (artt. 84-120).

In particolare, le finalità che si prefigge di raggiungere sono enunciate nella disposizione di apertura: a mente dell'art. 84, 1° comma è previsto espressamente

che *“Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio”*.

L’incipit della norma della disciplina concordataria prevista dal Codice chiaramente pone in risalto complementari aspetti: da un lato, infatti, tutela l’interesse dei creditori come fine primario; dall’altro lato, offre la possibilità di mantenere debitamente distinti il “concordato liquidatorio” dal “concordato con continuità aziendale”¹⁵.

A ben vedere però, ad un attento esame della norma, appare evidente l’atteggiamento di *favor* del legislatore per il concordato con continuità aziendale poiché, non soltanto appare la soluzione giuridica più idonea a garantire il migliore soddisfacimento complessivo dell’azienda in crisi, ma anche nell’ottica più sistematica della tutela dei posti di lavoro di quanti operano all’interno dell’organizzazione aziendale, ponendo, altresì, contemporaneamente, una garanzia maggiore per la tutela dei creditori.

Inoltre, testualmente, l’art. 84 del d.lgs. 14/2019 prevede che: *“2. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza*

¹⁵ Appaiono in questa sede molto importanti le argomentazioni espresse dalla Cass. 19/11/2018, n. 29742 secondo cui: *“Non può (...) ricondursi nell’alveo della continuità aziendale una realtà ormai esangue, incapace di funzionare e tenuta in vita solo per essere ceduta”*. E ancora: *“La continuità aziendale non può essere separata dalla vitalità dell’impresa intesa in senso atomistico”*.

di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.”

A tal riguardo, appare opportuno formulare alcune considerazioni sul comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. 14/2019 secondo il quale, a proposito del “concordato in continuità”, viene individuato il criterio della prevalenza.

Esso prevede, infatti, che il concordato è ammissibile esclusivamente nei casi in cui la soddisfazione del creditorio è “in misura prevalente” imputabile al ricavato nascente “dalla continuità aziendale, diretta o indiretta”.

Ora, se la logica che sovrintende al sistema è quella di favorire la continuità aziendale con il soddisfacimento prioritario dell'interesse creditorio, appare tuttavia sufficientemente fondata la critica mossa da certa dottrina secondo cui, l'applicazione rigida della regola di prevalenza economica fondata su dati quantitativi, rischia di far dimenticare le reali intenzioni del proponente la procedura, nonché lo stato di fatto esistente al momento in cui viene avviata la procedura stessa¹⁶.

¹⁶ In merito, viene proposto l'esempio delle strategie adottate nell'ambito del caso Parmalat, in cui la prosecuzione dell'attività principale fu garantita dai proventi della liquidazione dei beni degradati o “non strumentali”. Severa è stata la conclusione: “*Il sistema della comparazione dei flussi economici rischia di far rientrare nell'ambito della disciplina del concordato liquidatorio piani concordatari che invece producono il risultato della prosecuzione aziendale mediante una prevalente attività liquidatoria, avente però la finalità di autofinanziare la continuazione delle*

Va comunque sottolineato che la prevalenza – con una presunzione assoluta non suscettibile di prova contraria – si ritiene possa sussistere sempre in base a semplici “ricavi attesi” i quali prescindono da un calcolo squisitamente quantitativo.

Esaminando il comma 4° dell’art. 84, a primo impatto, sembrerebbe possa generare equivoci, declinando una definizione in senso negativo del concordato liquidatorio e intendendolo come un concordato preventivo che non presenta le condizioni stabilite dal concordato in continuità aziendale, con la conseguenza che l’alternativa al concordato in continuità aziendale è la liquidazione giudiziale.

Nel quadro del Codice, superando le indicazioni contenute in merito nella legge delega, la norma richiede un apporto di “risorse esterne” tale da incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari. Ad ogni modo, questa misura, non può in alcun modo essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario: pertanto, ne deriva che per rendere ammissibile un concordato liquidatorio, occorre la presenza di risorse aggiuntive rispetto alla massa attiva che è possibile ricavare dalla liquidazione esperibile in via giudiziale¹⁷.

residue attività d’impresa”: così A. PETROSILLO, “Concordato in continuità, normative a confronto”; II edizione, Il Sole 24 Ore, 2019

¹⁷ Una prima lettura ricostruttiva ha evidenziato che la ricostruzione è richiesta al debitore in via obbligatoria e anticipata al momento del piano concordatario, dove, ai sensi dell’art. 87, 1° comma, lettera a) del codice del 2019, dovranno essere indicate “*le azioni risarcitorie e recuperabili esperibili, con indicazioni di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura giudiziale e delle prospettive di recupero*”: così R. GALLINA, “*I principi generali del concordato liquidatorio*”, II edizione, Il Sole 24 Ore, 2019

3.2 I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO

I requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura concordataria sono individuati ai sensi dell'art. 85, 1° comma che testualmente prevede che *“Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza”*.

Preliminarmente, si nota che il richiamo all'art. 121 è utile al fine di escludere pacificamente dall'ambito di applicazione della procedura di concordato preventivo le imprese agricole, in quanto le imprese non commerciali e, nel novero delle imprese commerciali, le cosiddette “imprese minori” descritte ai sensi della lettera d) dell'art. 2, comma 1°.

Dal punto di vista soggettivo, invece, è il debitore l'unico soggetto pienamente legittimato a richiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo, benchè sia posta in capo ai creditori la mera facoltà di presentare proposte concorrenti alla proposta formulata dal debitore¹⁸.

E' possibile formulare ulteriori riflessioni in ordine all'introduzione della locuzione “stato di crisi o di insolvenza” poiché la novella del 2019 interviene in modo assai

¹⁸ Così si esprime l'art. 90: *“Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato rappresentano almeno il 10% dei creditori risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori”*. Così facendo, si instaura una procedura piuttosto complessa, il cui obiettivo è quello di realizzare un equilibrio fra la libertà del debitore di formulare il piano di concordato e l'interesse dei creditori concorsuali alla miglior gestione e liquidazione del patrimonio possibili, in riferimento alla struttura di piano proposta dal debitore, rispetto a quelle che sono le opportunità presenti nel sistema economico: così B. BARTOLI, *“Le proposte e le offerte concorrenti”*, II edizione, Il Sole 24 Ore, 2019

rilevante risolvendo una situazione disorganica e confusionaria presente nel sistema della Legge fallimentare.

Ed infatti, a mente dell'art. 160, 1° comma della l.f., lo stato di crisi funge da presupposto per l'accesso al concordato preventivo precisando, inoltre, che “*ai fini di cui al comma 1*”, per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

Pertanto, la nozione omnicomprensiva di insolvenza, all'interno dell'originaria legislazione fallimentare del '42, si presentava come sotto-insieme del concetto di crisi.

Con l'intervento del d.lgs. n.14 del 2019 (recante il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), viene spezzato un binomio dapprima apparentemente inscindibile: il Codice del 2019 definisce la situazione di crisi con la considerazione dell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alla regolare e puntuale soddisfazione delle obbligazioni pianificate (in merito, così dispone l'art. 2, lettera a) del codice).

L'insolvenza, invece, ai sensi dell'art. 2, lettera b) del codice, è caratterizzata da “inadempimenti” e da altri “fatti esteriori” dai quali risulti che il debitore non è più in grado di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni¹⁹.

¹⁹ Ma è lo stesso codice, quando provvede a enumerare “indicatori di crisi” o “indici significativi” in materia di allerta, che incorre in qualche contraddizione rispetto alle definizioni che vengono prospettate

Dalla scissione sistematica delle due sopracitate situazioni di fatto, si evince chiaramente l'impostazione che sottende la novella legislativa del 2019, e cioè che alla base dello stato di crisi vi è un giudizio di tipo prognostico che lascerebbe presagire una caduta verso il successivo stato di insolvenza. In particolare, lo stato di insolvenza, si manifesta con fatti che dimostrano tangibilmente l'incapacità del debitore di onorare regolarmente le obbligazioni contratte.

3.3 LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La presentazione della proposta di concordato richiede che si ottemperi all'esibizione di diversi documenti, alcuni indicati negli artt. 85 e 87 del decreto ed altri nell'art. 39.

Iniziando da questo, infatti, l'imprenditore che desidera accedere a qualsiasi procedura prevista dal Codice della crisi e dell'insolvenza e, di conseguenza, anche all'istituto del concordato preventivo, dovrà presentare al Tribunale competente:

- 1) le scritture contabili e fiscali obbligatorie tenute dall'imprenditore;
- 2) le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio antecedente la presentazione della proposta e, se l'impresa è stata costituita da tempo inferiore, le dichiarazioni corrispondenti;
- 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi;

- 4) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- 5) uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- 6) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione;
- 7) l'elenco nominativo di coloro i quali vantano diritti reali e personali su beni in possesso dell'imprenditore, l'indicazione dei beni stessi e del titolo da cui sorge il diritto;
- 8) idonea certificazione dei debiti tributari, previdenziali ed assicurativi;
- 9) una relazione riepilogativa sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio precedente la presentazione della proposta.

La proposta può essere condizionata anche alla richiesta di un termine, compreso tra i 30 ed i 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni su richiesta del debitore, in presenza di giustificati motivi ed assenza di istanze per la liquidazione giudiziale, entro il quale lo stesso debitore presenterà:

- una proposta di concordato preventivo;
- il piano di concordato;
- una attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità;
- tutta la documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 9.

Siamo nella condizione dell'istituto del concordato "in bianco", regolato dall'art. 44, comma 1. L'istituto ha finalità prenotative e consente all'imprenditore che non è dotato anticipatamente di tutti gli strumenti previsti dall'art. 39 di dotarsene nei tempi consentiti dal giudice, nel limite massimo di 120 giorni.

3.4 IL PIANO DI CONCORDATO

Uno degli elementi più interessanti della riforma del 2019 attiene al piano di concordato.

L'avvio della procedura concordataria è fondato sul nesso di collegamento tra la proposta ed il piano di concordato.

Al riguardo, il combinato disposto degli artt. 85, 2° comma (presupposti per l'accesso alla procedura) e 87 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (piano di concordato), prevede che la proposta debba fondarsi su un piano fattibile prevedendo, altresì, la necessità di redigere un piano, i cui contenuti obbligatori sono enucleati a norma dell'art. 87 per l'appunto, avente ad oggetto la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato, il tutto affiancato dalla documentazione prescritta ai sensi dell'art. 39²⁰.

²⁰ L'art. 39, comma 1° del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza individua gli obblighi posti in capo al debitore che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. Cos' dispone: "1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il Tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una

Unitamente alla proposta di concordato, che evidentemente ha i caratteri di un'istanza formulata al Tribunale di competenza, ai sensi dell'art. 87 l'imprenditore presenta un piano, che contenga:

- 1) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- 2) la descrizione delle cause della crisi;
- 3) la definizione delle strategie con cui si intenderà operare e, nello specifico del concordato in continuità, una descrizione dei tempi necessari per ripristinare l'equilibrio della situazione finanziaria;
- 4) la descrizione delle azioni risarcitorie e recuperatorie eventualmente esperibili, con separata indicazione di quelle proponibili solo nel caso in cui la procedura addivenga alla formula della liquidazione giudiziale ed indicazione delle prospettive di recupero;
- 5) la descrizione dei tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;

relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi"

- 6) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori;
- 7) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

Il requisito della “fattibilità” del piano, insieme alla veridicità dei dati in esso contenuti, richiede al contempo l’attestazione di un professionista indipendente chiamato a redigere una relazione che accompagna la proposta di concordato.

Inoltre, l’attestazione di fattibilità del piano, investe non soltanto il profilo squisitamente giuridico – nel senso della verifica di conformità alle norme sul concordato e alle altre disposizioni di legge applicabili nel caso concreto – ma anche il profilo economico, nel senso di una valutazione prognostica dei risultati prospettati.

La valutazione formulata dal professionista, non può essere aleatoria, bensì deve essere fondata su argomentazioni ben approfondite, logicamente argomentate e coerenti.

Riguardo la stesura del piano di concordato preventivo, che deve necessariamente disporre di un contenuto analitico, esso si declina in modo diverso a seconda che sia prevista una continuità “diretta” o “indiretta” con profili abbastanza simili alla disciplina legislativa di settore precedente al Codice del 2019.

L'unico elemento di vera novità attiene alla richiesta di indicare, all'interno del piano di concordato, quali iniziative l'imprenditore intende porre in essere nell'ipotesi in cui la situazione futura dovesse dar luogo a divergenze tra i risultati previsti nel piano e quelli concretamente raggiunti.

3.5 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE

Quanto alla nomina del professionista indipendente, è opportuno approfondire alcuni aspetti che discendono direttamente dalla preesistente legge fallimentare, ex art. 67, terzo comma, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, adattati al contenuto della riforma. Il professionista indipendente:

- è incaricato dal debitore e non da altre istituzioni;
- deve essere selezionato tra gli iscritti all'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza o tra gli iscritti al Registro dei revisori legali;
- deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.;
- non può essere legato a rapporti di alcun tipo con l'impresa o le altre parti interessate alla regolazione della crisi.

Al netto di queste considerazioni preliminari, la sua relazione si comporrà di volta in volta in funzione degli aspetti descrittivi legati alla proposta dell'imprenditore. In particolare, cosa assai complessa, nella attestazione della convenienza alla continuità gestionale, il professionista dovrà necessariamente effettuare uno sforzo

previsionale, fondato su criteri quantificabili in qualche misura, al fine di assicurare agli organi della procedura ed ai creditori, la rappresentazione di elementi di certezza.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili pubblicò, già nel 2014, un documento contenente dei principi di attestazione dei piani di risanamento, che hanno costituito per lungo tempo, prima della riforma del 2019, le linee guida a cui guardare come riferimento metodologico.

Con i dovuti accorgimenti e tenendo presente il contenuto e le finalità del nuovo Codice della crisi, l'attenzione del professionista dovrebbe essere rivolta preliminarmente a rilevare:

- la mancata svalutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- l'impropria capitalizzazione di costi d'esercizio;
- la mancata svalutazione delle rimanenze;
- la violazione del principio di competenza economica;
- il mancato/errato stanziamento di fondi rischi ed oneri;
- l'omessa rilevazione di debiti.

Seguirà necessariamente l'espressione di un giudizio di "veridicità" dei dati aziendali ricevuti e sui quali il professionista dovrà effettuare la propria attestazione

ed un giudizio incondizionato di “fattibilità” del piano, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del certificatore.

Infine, certamente, il contenuto della relazione dovrà esprimersi in tema di coerenza tra le ipotesi e lo sviluppo temporale del piano ed in tema di correttezza e coerenza dello sviluppo quantitativo del piano, al fine di garantire il superamento della crisi. È facilmente comprensibile che non è possibile utilizzare alcuno schema standardizzato per arrivare alla finalità di attestare una relazione di questo tipo.

Le condizioni variabili, a seconda della fattispecie, sono talmente tante da rendere inattuabile una forma precostituita di valutazione da adattare al caso.

Di certo, però, l’orientamento consolidato fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili resta tutt’ora valido, nonostante le modifiche subite dalla legge italiana in materia di crisi d’impresa.

3.6 GLI EFFETTI DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA

La disciplina degli effetti del concordato e dei “provvedimenti immediati” (cioè delle attività preparatorie, istruttorie e di vigilanza affidata al commissario giudiziale) si conforma sostanzialmente all’attuale assetto della l.fall., come previsto dagli artt. 94 ss., e in particolare dall’art. 96 quanto al rinvio alle disposizioni della l.g. sulla inopponibilità delle formalità eseguite dopo l’apertura delle procedure, e più in generale, sugli effetti della procedura per i creditori.

Di seguito alcuni profili particolarmente innovativi:

- a) Innanzitutto il significativo riconoscimento (rilevante anche sul piano della definizione della stessa categoria giuridica) della “prededuzione” quale “statuto” del credito concorsuale destinato ad operare non soltanto, prospetticamente, nell’eventuale e futura procedura di l.g., in caso di esito negativo di quella concordataria, ma già in seno a quest’ultima, quale regime che giustifica la soddisfazione integrale e puntuale del credito prededucibile nel corso della stessa procedura concordataria, senza quindi attendere la fase di esecuzione del concordato omologato (art. 98)²¹.
- b) In materia di contratti pendenti, si precisa (art. 97), da un lato, che la facoltà del debitore di chiedere la sospensione (anche con domanda di accesso in bianco, ma sino al termine concesso per il deposito della proposta) o lo scioglimento è condizionata dalla allegazione (e, si direbbe, dimostrazione) che la loro prosecuzione non sarebbe coerente con le previsioni o con la esecuzione del piano; d’altro lato, che per “contratti pendenti” debbano intendersi, oltre che ovviamente i contratti ancora del tutto ineseguiti, quelli *“non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali”* da entrambe le

²¹ La prededucibilità della “nuova finanza” dovrà essere autorizzata dal tribunale sulla base di una richiesta – eventualmente contenuta anche nella domanda di accesso alla procedura “in bianco” - che dovrà in ogni caso prevedere una *continuazione dell’attività aziendale* (seppure in funzione di una successiva liquidazione) e *specificare* la destinazione dei finanziamenti e la loro necessità al fine di evitare un grave pregiudizio allo scopo dell’attività aziendale o del prosieguo della procedura. Nonostante l’autorizzazione giudiziale, resterà tuttavia il significativo rischio che una tale prededucibilità possa poi, sempre giudizialmente, venire disconosciuta *ex post* (disconoscibilità non prevista invece dalla l. fall.). E ciò se si dimostrerà che il finanziatore conosceva l’inaffidabilità o l’incompletezza dei dati contenuti nel piano, se non addirittura la frode del proponente.

parti alla data del ricorso introduttivo della procedura: così escludendosi quei contratti ancora ineseguiti soltanto nelle loro prestazioni accessorie.

- c) Sul versante societario, poi, oltre a confermarsi (all'art. 89) la sospensione, durante la procedura, dell'applicabilità delle norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale previste per la s.p.a. e la s.r.l. (e i tipi che a tale disciplina rinviano), vengono chiarite, essendosi trattato di questioni in passato piuttosto discusse, alcune questioni in materia di legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità.

Viene così affermata la legittimazione del liquidatore, in caso di concordato liquidatorio, ad esercitare l'azione sociale di responsabilità (a prescindere da qualsiasi patto contrario o diversa previsione del piano). Soprattutto, poi, si riconosce la persistente possibilità di esercitare l'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali (quale prevista dall'art. 2394 c.c., ci dice l'art. 115; ma anche, si direbbe, quella prevista per tutti gli altri tipi di società).

Principio assai importante, quest'ultimo, poiché si traduce nella possibilità (oggi, vigente la l.fall., discussa) per tutti i creditori concorsuali di far valere verso terzi soggetti, quali gli amministratori e gli altri soggetti destinatari dell'azione prevista dall'art. 2394 c.c., la mancata soddisfazione del credito, quale viene a quantificarsi proprio per effetto della *falcidia concordataria*.

Senza quindi che al voto favorevole, eventualmente espresso da ciascun creditore (*faute de mieux*) per l'approvazione della proposta concordataria, possa venire

riconosciuta alcuna valenza remissoria o transattiva, o tanto meno di rinuncia quanto alla parte del suo credito originario che non sarà soddisfatta. Anzi, proprio in tale misura potrà dirsi cristallizzata la perdita sulla quale commisurare il danno eventualmente risarcibile.

3.7 LE NOVITA' PROCEDURALI

Sul piano più strettamente attinente al procedimento, l'esigenza di semplificazione rispetto alla disciplina attualmente dettata dalla l.fall., trova espressione in tre significative novità.

- a) La prima è l'eliminazione della adunanza dei creditori e l'adozione, invece, della necessaria forma telematica per ogni loro dichiarazione. Questo varrà non solo, e principalmente, quanto al *voto per l'approvazione* (della proposta principale e di quelle eventualmente concorrenti) del concordato, da esprimersi entro un prefissato arco temporale; ma anche, eventualmente quanto alle preve osservazioni o contestazioni alle proposte da votarsi, quali comunicate – anch'esse per via telematica – insieme alla relazione del commissario giudiziale, e da questo a sua volta divulgate agli altri creditori (art. 107)²².

²² Il nuovo Codice persegue l'obiettivo di temperare, nel concordato preventivo, la portata del principio maggioritario. Tale principio – che già ora si misura (i) sul valore dei crediti, sempre, e (ii)

In altri termini, tutta l’informativa e la conseguente dialettica volte a propiziare un voto consapevole sulla proposta, nonché il voto stesso, si svolgeranno telematicamente.

- b) In secondo luogo potrà aversi un reclamo contro la sentenza che si pronuncia sulla omologazione del concordato preventivo (dunque “caducabile” non più soltanto per effetto di risoluzione o annullamento rimesso ai creditori, ma riesaminando gli stessi presupposti dell’omologazione): la cui esecuzione potrà allora essere *sospesa* (non automaticamente per effetto del reclamo, ma per decisione della Corte d’Appello) con l’esito, in caso di revoca dell’omologazione e di istanza di soggetti legittimati (dunque neppure in questo caso d’ufficio), dall’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (artt. 52 e 53).
- c) In terzo luogo, la *competenza del tribunale* concorsuale viene affermata anche per tutte le eventuali opposizioni alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione delle quali il piano preveda il “compimento” durante la procedura concordataria o dopo la sua omologazione. In tal modo, la decisione delle opposizioni sarà concentrata, dinanzi al tribunale concorsuale, nella fase delle decisioni sulle *opposizioni alla omologazione*

per classi, se previste – secondo l’art. 109 comporterà che, per l’approvazione del concordato, dovrà riscontrarsi anche (iii) una maggioranza fra i creditori, dunque per teste, nel caso in cui uno solo di essi sia “titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza (per valore) dei crediti ammessi al voto” (sarebbe forse bastato riferirsi alla “maggioranza” dei crediti, e non ad una misura “superiore”, che non vuol dir nulla).

del piano (art. 116) anziché – come deve ritenersi attualmente – in un autonomo giudizio dinanzi al tribunale delle imprese, la cui durata potrebbe condizionare e comunque ritardare oltremodo la chiusura della procedura concordataria.

3.8 PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FASE DELL'ESECUZIONE

La fase successiva alla chiusura della procedura, quella della esecuzione del concordato omologato, è una delle più problematiche.

Ciò è vero anzitutto *in fatto*, a fronte delle obiettive difficoltà di rispettare un piano spesso molto ambizioso e inevitabilmente incapace di prevedere tutte le circostanze (avversità, ma anche opportunità) che potrebbero condizionarne l'attuazione: ciò per cui l'art. 87, co. 1, lett. e (al pari di quanto previsto per i piani attestati o quelli sottesi ad un accordo di ristrutturazione dei debiti) prescrive che il piano concordatario debba, quantomeno, prevedere ex ante “*le iniziative da adottare nel caso di scostamenti fra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti*” (ad es., la contrazione della produzione di un bene il cui mercato si riveli inferiore rispetto a quanto pronosticato).

Ed è vero, in secondo luogo e soprattutto, in diritto, allorchè si tratti di comprendere in quale modo gli obblighi concordatari possano reagire sulla recuperata autonomia imprenditoriale del debitore. Si tratta cioè di valutare se i rimedi alla mancata

esecuzione del piano concordatario possano essere solo quelli, di natura obbligatoria, affidati ad una reazione risolutoria ed eventualmente risarcitoria del creditore insoddisfatto, oppure se possano essere anche di natura “reale”, ottenendo coattivamente l’attuazione degli obblighi concordatari. Il che non solo andrebbe a discapito dell’autonomia di un imprenditore, che formalmente, non può che dirsi tornato *in bonis* e pertanto libero di gestire e disporre del proprio patrimonio (assumendosene la responsabilità ovviamente). Ma costringerebbe anche a forzare – se si tratti di società o altro ente titolare di impresa – talune regole organizzative (come quella da rispettare per il funzionamento degli organi attraverso la cui cooperazione dovrebbe attuarsi l’obbligo concordatario) e funzionali (come quelle derivanti dagli obiettivi statutari, ai quali gli amministratori si trovano direttamente astretti, anche se divergenti da quelli concordatari, che rappresentano invece, tecnicamente, un obbligo della società gestita) che regolano lo stesso funzionamento dell’ente.

In questa seconda prospettiva, allora, viene rafforzato il principio *dell’obbligo del debitore, coercibile dagli organi della procedura (conclusa), di dare esecuzione al piano omologato.*

E’ un ampliamento che pare dirompente non solo sul terreno concorsuale ma anche, se non soprattutto, su quello societario. Il debitore – viene infatti previsto dall’art.

118 – “è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di

concordato..., qualora sia stata approvata ed omologata”; e nel caso di sua inerzia il tribunale potrà:

- 1) *attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;*
- 2) nonché, se si tratti di proposta presentata da un soggetto diverso dal debitore, *nominare un amministratore giudiziario* in luogo dell’organo amministrativo (che così verrà revocato), con *poteri di adottare anche le deliberazioni spettanti ai soci* (si pensi al compimento di atti che, in base allo statuto della società, richiedano l’autorizzazione dell’assemblea; o all’assunzione, in luogo dell’assemblea stessa, di delibere aventi ad oggetto operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni , previste dal piano).

In altri termini, pare con ciò venir meno l’idea che dopo l’omologazione del concordato cessi del tutto quello “spossessamento attenuto” che costituisce una delle cifre della procedura in corso, e che dopo la conclusione di essa, invece, il debitore torni ad essere un imprenditore *in bonis*: tenuto sì all’esecuzione del piano e all’adempimento della proposta omologata, e tuttavia solo restando esposto, in caso di scostamenti, all’eventuale reazione dei creditori, se ed in quanto essi valutino opportuno invocare l’inadempimento della proposta per ottenere la risoluzione del concordato (ciò che spesso, preludendo ad una liquidazione giudiziale, potrebbe essere conseguenza comunque peggiore rispetto ad un parziale inadempimento).

In quest'ottica, e se si guarda all'imprenditore società, può dirsi allora che mentre secondo la vigente l.fall. il piano concordatario si impone agli amministratori nella prospettiva, puramente privatistica, del loro dovere, derivante dallo statuto, di ben gestire la società e quindi di adoperarsi affinché questa possa adempiere a sua volta ai suoi obblighi verso i creditori, al limite anche rinegoziandoli liberamente, se questa prospettiva appaia imprenditorialmente utile e praticabile; diversamente, secondo il regime introdotto dal codice della crisi, emerge una *vincolatività reale dello "statuto concordatario" che prevale sullo "statuto societario"*, e cioè sull'autonomia organizzativa ed imprenditoriale del debitore, compresa quella di rinegoziare privatisticamente gli obblighi concordatari con i creditori. Difatti, al di là dei poteri di reazione dei creditori, l'obbligo di "esecuzione della proposta" (recte, del piano: che la proposta si adempie, il piano si esegue) è oramai soggetto non solo alla vigilanza (come attualmente prevede la l.fall. nella prospettiva di un'eventuale risoluzione del concordato), ma al *diritto potere di intervento del commissario giudiziale*. Il quale potrà imporre (tramite provvedimento del tribunale) l'esecuzione del piano anche a dispetto degli eventuali diversi accordi che, sul piano della più opportuna conduzione dell'impresa in rapporto alle circostanze sopravvenute, potrebbero altrimenti essere raggiunti con i creditori²³.

²³ M. CIAN, Diritto della crisi d'impresa, Sezione di aggiornamento, Il codice della crisi e dell'insolvenza, Giappichelli Editore, 2019

CONCLUSIONI

La tesi vuole offrire una panoramica, mi auguro sufficientemente ampia, della nuova disciplina del concordato preventivo a seguito del D.Lgs n.14/2019.

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa innova in modo generale la materia delle procedure concorsuali introducendo una riforma organica della gestione della crisi di impresa. Anche il differente approccio lessicale, esprime una moderna cultura del superamento dell'insolvenza, interpretata quale "evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa", da anticipare e prevenire da parte dell'imprenditore ed eventualmente gestire al meglio anche da parte dell'Autorità Giudiziaria mediante procedure più snelle e coordinate.

Dal concordato preventivo che accompagnava la figura di un imprenditore onesto e sfortunato al quale offrire il modo di evitare l'inesorabile distruzione della sua azienda, si cambia completamente modo di concepire tale istituto. Si è passati ad una prospettiva migliore, ponendo l'accento sul concetto di continuità aziendale rispetto ad una prospettiva liquidatoria.

E' evidente come il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza abbia in qualche misura rivisitato l'intera materia del concordato preventivo facente parte del *genus* del diritto delle procedure concorsuali, predisponendo una disciplina certamente dotata di organicità.

Nella tesi sono stati analizzati in maniera analitica tutti i cambiamenti teorici e procedurali relativi all'istituto del concordato preventivo, che opereranno dal 01 settembre 2021.

Vorrei concludere evidenziando come il rinvio di tali cambiamenti sia una cosa positiva allo stato attuale in quanto con un quadro economico che vedrà forti distorsioni causate dall'emergenza sanitaria, verrebbe meno la finalità ultima del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, che come esposto abbondantemente in precedenza è quella di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta. Nel momento storico (ed economico) attuale, infatti, molto probabilmente ci si troverebbe nella condizione in cui gli organi di controllo societari e i creditori istituzionali sarebbero costretti a segnalare una società che, seppur virtuosa in una situazione economica stabile, si trova con indicatori anomali causati dal contesto economico nella quale ci si trova attualmente.

Tali motivazioni permettono, perciò, di meglio comprendere la ratio della norma, che è quella di preservare il più possibile la continuità delle imprese in questo periodo storico ed economico totalmente anomalo.

RINGRAZIAMENTI

Vorrei dedicare qualche riga a coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mia tesi di laurea e che più in generale mi hanno accompagnato in questo percorso universitario.

Vorrei innanzitutto ringraziare il mio relatore Dott. Acquaroli, per la sua pazienza, per i suoi consigli e per le conoscenze trasmesse durante tutto il percorso universitario.

Credo che l'insegnamento migliore parta dalla pratica, ed è questo il metodo con cui il Dott. Acquaroli mi ha permesso di apprendere numerose nozioni e soprattutto mi dato una visione a 360° della figura del professionista.

Ringrazio tutta la mia numerosa famiglia che mi è sempre stata accanto, supportandomi nei momenti più difficili ed impegnativi che il percorso universitario mi ha messo di fronte.

Ringrazio la mia fidanzata Irda per avermi trasmesso la sua immensa positività e la forza mentale per non mollare ed andare avanti passo dopo passo. Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato, le parole di rassicurazione, la gioia condivisa dopo il superamento di un esame, le preparazioni degli esami fatte insieme e tutti i momenti di supporto che mi hai dato.

Ringrazio tutti i miei amici, grazie ai quali ho passato parecchi momenti spensierati e tranquilli, ed è anche grazie a loro se sono riuscito ad arrivare a questo traguardo.

Ringrazio tutta la società del Pietralacroce calcio a 5 (società in cui gioco da anni) ed i miei compagni di squadra, per tutti quei momenti di gioia, di sfogo, di sudore, di passione e di ambizione.

Infine vorrei ringraziare il Dott. Gianni Ciotti, per avermi dato l'opportunità negli ultimi quattro anni di poter applicare ciò che l'università mi stava insegnando, di prepararmi quotidianamente alla professione che un domani intraprenderò e di trasmettermi insegnamenti di vita che vanno oltre l'ambito lavorativo.

BIBLIOGRAFIA:

E. SOLLINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Edizione Simone, 2013 P.21-23

M. CIMETTI, Fallimento e altre procedure concorsuali, IPSOA, 2010, P.4

A.TORRI, Il concordato preventivo e la prospettiva della continuità aziendale, Filodiritto, 2018

S. LUIGI, Nuove regole per la domanda di concordato preventivo con riserva, IPSOA, 2008, P.2

M. GREGGIO, L'affitto d'azienda e la continuità aziendale indiretta nel concordato preventivo: opzioni interpretative e riflessi di natura fiscale, Il caso.it, 2017

F. DI MARZIO, Leggi sull'amministrazione straordinaria, interessi protetti e diritti dei creditori, Il caso.it, 2012

S. AMBROSINI, I principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC e il ruolo del professionista, Il caso.it, 2015

A. BONELLI, Codice della crisi d'impresa: in vigore le modifiche al diritto societario, Ipsoa, 2019

A. PETROSILLO, Concordato in continuità, normative a confronto, II edizione, Il Sole 24 Ore, 2019

R. GALLINA, I principi generali del concordato liquidatorio, Il Sole 24 Ore, 2019

B. BARTOLI, Le proposte e le offerte concorrenti, Il Sole 24 Ore, 2019

M. CIAN, Diritto della crisi d'impresa, Sezione di aggiornamento, Il codice della crisi e dell'insolvenza, Giappichelli Editore, 2019

Concordato con continuità aziendale, Compendio di Diritto Commerciale, Edizione Giuridiche Simone, P.510, 2016

Procedure di ammissione al concordato, Compendio di Diritto Commerciale, Edizione Giuridiche Simone, P.505, 2016

Sempre meno imprese nel 2018: dati del primo trimestre 2018, La Stampa, 2018

Nuova legge fallimentare: come cambia dopo il DL 83/2015, La legge per tutti, 2015

Consiglio nazionale del notariato, Studio 100-2013/I, P.1

Tribunale di Alessandria, Sentenza del 21 Marzo 2016

Tribunale di Milano, Sentenza del 16 Marzo 2017

Giurisprudenza fallimento, Il caso.it, 2018

Regio Decreto 267, Legge Fallimentare, 1942

Fallimenti ancora in calo ma non al sud, Cerved, 2018

CONCORDATO PREVENTIVO, Enciclopedia Treccani, 2018

La responsabilità contrattuale, Studio Cataldi il diritto quotidiano, 2016